



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 08 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 9/2025 FARAONE - SPORTING CLUB PALOMONTE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Faraone con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Sporting Club Palomonte, Sig. D'Aniello Michele (nato il 27/12/2002), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n.107 del 07/04/2025, pag. 1666) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva, ultima gara di campionato), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 107/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui D'Aniello ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta, fra i titolari in quanto contrassegnato con la lettera "T"), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. D'Aniello Michele per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Robertazzi Marco Emilio dirigente accompagnatore di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata. Nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

Gara del 27/ 9/2025 NUOVA ANTONIANA 2019 – LEOPARDI CALCIO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Nuova Antoniana 2019 con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Leopardi Calcio, Sig. Vitiello Michele (nato il 29/06/2004, ma erroneamente indicato in distinta come nato nel 2005, stesso giorno e mese), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, II infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n.120 del 28/04/2025, pag. 1835) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva, in gara di play off), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (II infr.), giusta il richiamato C.U. n. 120/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Vitiello (benché erroneamente indicato in distinta come nato nel 2005 in luogo del 2004, anno effettivo risultante dai sistemi informatici di questo C.R.) ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Vitiello Michele

per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Iacomino Luigi dirigente accompagnatore; di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata. Nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

Gara del 27/ 9/2025 SANT AGNELLO CALCIO – NOLA YORK CITY FC

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Sant'Agnello Calcio con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Nola York City, Sig. Agnello Oreste (nato il 28/03/1989), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 115 del 17/04/2025, pag. 1763) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva del campionato di promozione, allorquando militava nel ASD Virtus Pompei Soccer, in gara disputata proprio contro l'odierna reclamante), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 115/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Agnello ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta come Capitano), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Agnello Oreste per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Caccioppoli Pietro dirigente accompagnatore di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata. Nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

Gara del 27/ 9/2025 OLYMPIC SALERNO – SIANO CALCIO 2017

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Siano Calcio 2017 con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del Olympic Salerno, Sig. Balzano Mario (nato il 23/11/1999), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 130 del 06/05/2024, pag. 15) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato, nella stagione sportiva 2023/2024, allorquando militava nella Longobarda Salerno, nell'ultima gara di campionato di Prima Categoria – Play Off, per n. 1 giornata effettiva (somma di ammonizioni) giusta il richiamato C.U. n. 130/2024. Il suddetto calciatore Balzano, svincolato al termine della suddetta stagione, non risulta tesserato per la successiva stagione 2024/2025, ragion per cui non ha potuto scontare la squalifica. Successivamente tesserato nella stagione 2025/2026 in favore della ASD Olympic Salerno, il calciatore Balzano Mario ha disputato la prima gara utile del campionato di prima categoria proprio contro l'odierna reclamata, senza aver, appunto, scontato la squalifica. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Balzano ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta e subentrando al minuto 34' del secondo tempo al n. 6 Limongi Federico, come da referto arbitrale), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Balzano Mario per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Coppola Matteo dirigente accompagnatore di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata. Nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 9/2025 GIFFONESE – CAVA UNITED FOOTBALL CLUB

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo verificato che la reclamante in violazione dell'art.67 CGS non notificava nei termini stabiliti il reclamo PQM delibera di dichiarare lo stesso inammissibile e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/3

in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e resi pubblici con relativo comunicato ufficiale, dispone incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

Gara del 28/ 9/2025 POLISPORTIVA ETRURIA – ATLETICO NUCERIA 2017

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Polisportiva Etruria con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Atletico Nuceria, Sig. Cavaliere Vincenzo (nato il 20/03/2004), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 113 del 14/04/2025, pag. 1735) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 113/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Cavaliere ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta e, altresì, sostituito per infortunio al 35' minuto del primo tempo dal Sig. Liguori Mario Christian), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Cavaliere Vincenzo per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Senatore Vincenzo dirigente accompagnatore di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata. Nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito

GARE DEL 27/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 LEOPARDI CALCIO

Euro 150,00 NOLA YORK CITY FC

Euro 150,00 OLYMPIC SALERNO

Euro 150,00 SPORTING CLUB PALOMONTE

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

IACOMINO LUIGI (LEOPARDI CALCIO)
COPPOLA MATTEO (OLYMPIC SALERNO)

CACCIOPPOLI PIETRO (NOLA YORK CITY FC)
ROBERTAZZI MARCO EMILIO (SPORTING CLUB PALOMONTE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

VITIELLO MICHELE (LEOPARDI CALCIO)
BALZANO MARIO (OLYMPIC SALERNO)

AGNELLO ORESTE (NOLA YORK CITY FC)
D ANIELLO MICHELE (SPORTING CLUB PALOMONTE)

GARE DEL 28/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO NUCERIA 2017

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SENATORE VINCENZO (ATLETICO NUCERIA 2017)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALIERE VINCENZO (ATLETICO NUCERIA 2017)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI ELITE

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 9/2025 POL.MONTERUSCELLO - JUVE DOMIZIA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo verificato che la reclamante in violazione dell'art.67 CGS non notificava nei termini stabiliti il reclamo PQM delibera di dichiarare lo stesso inammissibile e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 5/6 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e resi pubblici con relativo comunicato ufficiale, dispone incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 27/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 9/2025 BATTIPAGLIESE CALCIO - MEMORY GIACOMO CARACCILO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Battipagliese Calcio, relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Under 17 Regionale - girone B - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Memory Giacomo Caracciolo per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, numero quattro calciatori - Richard Vallery (2.02.2009), Agyeman Joshua (17.06.2009), Aigbedosa Eloghosa Great (24.04.2009) e Aimuanmwosa Richard (22.06.2010) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD Memory Giacomo Caracciolo. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come comunicato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND i calciatori di nazionalità straniera sono da considerarsi tesserati per la resistente società a far data: 1) Richard Vallery (2.02.2009) dal 29.09.2025; 2) Agyeman Joshua (17.06.2009) dal 3.10.2025; 3) Aigbedosa Eloghosa Great (24.04.2009) dal 3.10.2025; 4) Aimuanmwosa Richard (22.06.2010) dal 3.10.2025. ^ come previsto dal combinato disposto dall'art. 39 e dall'art. 40 quater delle NOIF, che regolamentano il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici straniere, gli stessi devono considerarsi tesserati dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti in questo caso del Comitato Regionale della Campania FIGC LND e non da quella di "dematerializzazione" delle procedure di tesseramento effettuate dalla società richiedente. Pertanto in data 27.09.2025, allorché si disputava la gara oggetto di ricorso, nessuno dei calciatori sopra citati era da considerarsi tesserato per la società resistente ASD Memory Giacomo Caracciolo.

PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Battipagliese Calcio e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società ASD Memory Giacomo Caracciolo; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Richard Vallery della società ASD Memory Giacomo Caracciolo; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Agyeman Joshua della società ASD Memory Giacomo Caracciolo; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Aigbedosa Eloghosa Great della società ASD Memory Giacomo Caracciolo; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Aimuanmwosa Richard della società ASD Memory Giacomo Caracciolo; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società ASD Memory Giacomo Caracciolo. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MEMORY GIACOMO CARACCILO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

POLESE PAOLO (MEMORY GIACOMO CARACCILO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AGYEMAN JOSHUA	(MEMORY GIACOMO CARACCILO)	AIMUANMWOSA RICHARD CHUKWUM	(MEMORY GIACOMO CARACCILO)
RICHARD VALLERY	(MEMORY GIACOMO CARACCILO)		

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 27/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 9/2025 ASSOCALCIO SALERNO - VOMERO FOOTBALL ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Vomero Football Academy relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Under 15 Regionale - girone F - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Assocalcio Salerno per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, numero tre calciatori - Brancaglione Elio (23.03.2012), Avagliano Luca (18.05.2011) e Di Muro Vincenzo (3.01.2011) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD Assocalcio Salerno. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ i calciatori Brancaglione Elio (23.03.2012), Avagliano Luca (18.05.2011) e Di Muro Vincenzo (3.01.2011) risultano tesserati per la società ASD Assocalcio Salerno dal 26.09.2025; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 27.09.2025. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Vomero Football Academy e, per l'effetto, confermare il risultato di 6 - 2 per la società ASD Assocalcio Salerno acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 15 ottobre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 08 ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**